

Istituzione Elenco telematico dei Commissari di gara Regolamento

Premessa

Con il presente regolamento la Centrale Unica di Committenza "**Valle del Sabato**" (in seguito CUC) istituisce un proprio apposito **Elenco telematico** dedicato ai **Commissari di gara** (di seguito **Elenco**) da cui attingere per la composizione delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n° 36 (in seguito *Codice dei contratti pubblici*), necessarie per lo svolgimento delle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del predetto d. lgs. 36/2023.

Le procedure di gara per le quali si potrà ricorrere al predetto **Elenco telematico** sono quelle nel cui ambito la CUC agisce su base convenzionale, sia per conto dei Comuni ad essa aderenti che per altre amministrazioni aggiudicatrici e/o enti aggiudicatori, questi ultimi come definiti all'art. 1, comma 1 lettere **q** e **r** rispettivamente, dell'allegato al *Codice dei contratti pubblici* **I.1**.

In casi particolari disciplinati da specifici accordi con le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per le attività di Centrale di Committenza, eventualmente anche con funzione di Stazione Appaltante, la CUC potrà procedere alla nomina di componenti di Commissione giudicatrice anche non compresi nell' **Elenco** di cui al presente regolamento, in quanto designati dalle suddette amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori secondo gli accordi convenuti.

In caso di disposizioni legislative o regolamentari che lo consentano si potrà procedere all'individuazione dei predetti componenti delle Commissioni giudicatrici con modalità differenti rispetto a quelle disciplinate con il presente regolamento.

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento *istituisce*, in modalità telematica, l' **Elenco dei Commissari di gara** della Centrale Unica di Committenza "**Valle del Sabato**", e *disciplina* la modalità di costituzione e i compiti delle Commissioni giudicatrici di gara nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del *Codice dei contratti pubblici*; la struttura preposta alla gestione dell' **Elenco** è la stessa CUC.

L' **Elenco** è suddiviso in tre sezioni separate dedicate, rispettivamente, l'una ai dipendenti e funzionari degli enti aderenti alla CUC, l'altra ai dipendenti e funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, l'ultima ai professionisti esterni, ed è formato da soggetti esperti in possesso dei requisiti necessari alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche nell'ambito delle suddette procedure di affidamento.

Le suddette sezioni potranno essere integrate per specifiche fattispecie che potrebbero determinarsi in ragione di diverse tipologie di gara; tale integrazione sarà disposta con determinazione del responsabile della CUC.

La domanda di iscrizione può essere effettuata a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso di istituzione dell'**Elenco** sul sito istituzionale del Comune di Aiello del Sabato, capofila dei Comuni aderenti alla CUC, e sul sito informatico della CUC; per la presentazione della domanda non esistono termini di scadenza.

La presentazione della domanda non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina.

La CUC si riserva di individuare di volta in volta i componenti delle commissioni in base alle competenze e all'esperienza pregressa nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione dei componenti; l'elenco degli iscritti è pubblicato sul sito della CUC.

In caso di dichiarazioni mendaci rese in fase di presentazione della candidatura questa CUC provvederà ad inoltrare la denuncia ex art. 496 del codice penale.

In caso di appalti misti di lavori/servizi/forniture, o di servizi tecnici e di progettazione, si procederà all'individuazione dei commissari attingendo, nel numero di componenti che sarà valutato caso per caso, alle tre sezioni dell'**Elenco**.

ART. 2 - Requisiti generali di ammissibilità

All' **Elenco dei Commissari di gara** possono iscriversi i seguenti soggetti:

- A.** professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- B.** professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- C.** dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1 lettera **q**, dell'Allegato **I.1** al *Codice dei contratti pubblici*;

D. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a. iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 2 anni mentre per gli affidamenti di particolare complessità da almeno 5 anni;
- b. assenza di sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dall'ordine o dal collegio nell'ultimo biennio o della sanzione della cancellazione;
- c. regolarità degli obblighi previdenziali;
- d. nel caso di affidamenti di particolare complessità aver svolto almeno 3 incarichi relativi alla sezione e sottosezione per cui si chiede l'iscrizione (per "incarichi" s'intende, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, quelli di responsabile unico del procedimento/responsabile unico del progetto, commissario di gara, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione, collaudatore, verificatore di conformità).
Tra gli incarichi è valutabile anche l'aver conseguito un titolo di formazione specifica nelle materie relative alla categoria per cui si chiede l'iscrizione o alla contrattualistica pubblica (master, dottorato, Phd).

I professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a. eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013 n° 4, o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 2 anni mentre, per gli affidamenti di particolare complessità, da almeno 5 anni.
In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello precedente;
- b. in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dalla stessa nell'ultimo biennio o della sanzione della cancellazione;
- c. certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013 n° 4;
- d. regolarità degli obblighi previdenziali;
- e. per gli affidamenti di particolare complessità aver svolto almeno 3 incarichi relativi alla sezione e sottosezione per cui si chiede l'iscrizione (per "incarichi" s'intende, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, quelli di responsabile unico del procedimento/responsabile unico del progetto, commissario di gara, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione, collaudatore, verificatore di conformità).
Tra gli incarichi è valutabile anche l'aver conseguito un titolo di formazione specifica nelle materie relative alla specifica categoria per cui si chiede l'iscrizione o alla contrattualistica pubblica (master, dottorato, Phd)

I dipendenti pubblici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai precedenti commi; **in alternativa** devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a. essere alle dipendenze di un'amministrazione aggiudicatrice mentre, per gli affidamenti di particolare complessità, essere alle dipendenze di un'amministrazione aggiudicatrice da almeno 3 anni ovvero, in alternativa, possedere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- b. abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;
- c. assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo biennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d. per gli affidamenti di particolare complessità aver svolto almeno 3 incarichi relativi alla sezione e sottosezione per cui si chiede l'iscrizione (per "incarichi" s'intende, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, quelli di responsabile unico del procedimento/responsabile unico di progetto, responsabile del procedimento di gara, istruttore – addetto all'istruttoria, commissario di gara, componente di seggio di gara, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione, collaudatore, verificatore di conformità).

Tra gli incarichi è valutabile anche l'aver conseguito un titolo di formazione specifica nelle materie relative alla specifica categoria per cui si chiede l'iscrizione o alla contrattualistica pubblica (master, dottorato, Phd).

I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai precedenti commi 2, 3, o 4; **in alternativa** devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a. svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 2 anni mentre, per gli affidamenti di particolare complessità, da almeno 5 anni;
- b. assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo biennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
per gli affidamenti di particolare complessità aver svolto almeno 3 incarichi relativi alla sezione e sottosezione per cui si chiede l'iscrizione (per "incarichi" s'intende, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, quelli di responsabile unico del procedimento/responsabile unico di progetto, commissario di gara, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione, collaudatore, verificatore di conformità).

Tra gli incarichi è valutabile anche l'aver conseguito un titolo di formazione specifica nelle materie relative alla specifica categoria per cui si chiede l'iscrizione o alla contrattualistica pubblica (master, dottorato, Phd).

Il personale in quiescenza può essere iscritto purché in possesso dei requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 o 5 sopra riportati, secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica 4 dicembre 2014 n° 4 – *Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge 95/2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n° 90.*

In caso di passaggio tra le categorie riportate ai punti **A., B., C., D.**, l'esperto, per dimostrare di possedere i requisiti di comprovata competenza e professionalità previsti nei punti precedenti, può cumulare i requisiti posseduti.

Sono considerati di **particolare complessità**, in via esemplificativa ma non esaustiva, gli affidamenti relativi a:

- a) procedure di project financing;
- b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;
- c) lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;
- d) lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche);
- e) lavori aventi ad oggetto la costruzione, manutenzione o ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo;
- f) lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento, ad esempio, alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi
- g) forniture di dispositivi medici.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

ART. 3 - Requisiti di moralità e di compatibilità

Non possono essere iscritti all'**Elenco**, né far parte della Commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti di cui agli articoli 416 e 416 bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena per la reclusione non inferiore ad un anno per il porto, trasporto e detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati, consumati o tentati, previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale (*Dei delitti contro la pubblica amministrazione*), nonché all'art. 2635 del codice civile;
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli artt. 648 bis, ter e ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n° 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n° 24;
- h) coloro che hanno commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Le predette cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Non possono altresì essere iscritti coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'art. 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n° 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni riportate al primo comma.

La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

La CUC, anche su richiesta delle stazioni appaltanti, ha facoltà di procedere alla verifica a campione sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto dichiarato in fase di iscrizione.

ART. 4 - Presentazione delle istanze - Modalità di iscrizione

I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, professionalità e onorabilità di cui ai precedenti articoli 2 (*Requisiti generali di ammissibilità*) e 3 (*Requisiti di moralità e di compatibilità*) possono iscriversi all'**Elenco dei Commissari di gara** previa dichiarazione del possesso dei requisiti medesimi resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d. P. R. 28 dicembre 2000 n° 445.

Ai sensi del succitato d.P.R. 445/2000 la CUC, come già precisato nell'ultimo periodo del precedente articolo, si riserva la facoltà di effettuare accertamenti a campione relativamente a quanto auto dichiarato per l'iscrizione, con riferimento sia ai requisiti di moralità e compatibilità che ai requisiti di comprovata esperienza e professionalità. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti dichiarati comporterà la mancata iscrizione nonché l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente per il caso di falsa dichiarazione.

In ogni modo prima di procedere al conferimento dell'incarico la CUC acquisirà dai soggetti estratti apposita dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti già dichiarati in sede di iscrizione; successivamente, sui soggetti estratti che avranno accettato la proposta di incarico, effettuerà la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.

La domanda di iscrizione all'**Elenco** deve essere effettuata attraverso la piattaforma telematica TRASPARE nell'apposita sezione dedicata; essendo la presente procedura gestita integralmente in modalità telematica non saranno ritenute valide domande presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia altra modalità.

Il soggetto che intende iscriversi all'**Elenco** avrà a disposizione una procedura automatica (Wizards) che l'assiste durante tutta la procedura di iscrizione, consentendo di inserire i dati e la documentazione richiesti secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili all'identificazione e connotazione di ciascuna competenza.

I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio *curriculum vitae* in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.

Il sistema, all'atto dell'iscrizione, provvede ad associare a ciascun richiedente un user-id (corrispondente alla casella di posta elettronica della stessa ditta) e un codice Password (generato in automatico dal programma durante la procedura di iscrizione).

Ai candidati che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'**Elenco**.

L'**Elenco dei Commissari di gara** è gratuito e non avrà scadenza, pertanto è **aperto alle nuove iscrizioni senza limitazioni temporali**, salva la conferma dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa iscrizione.

Resta salva la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali si riaprirà la fase di istruttoria durante la quale l'interessato sarà temporaneamente sospeso dall'**Elenco**.

In quanto struttura preposta alla gestione dell'**Elenco** l'istruttoria sarà effettuata dalla CUC secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema e, comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza completa degli allegati previsti, il cui esito sarà comunicato a ciascun soggetto richiedente attraverso la piattaforma.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema, ovvero tramite comunicazione scritta, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione il soggetto interessato potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii., la CUC verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

ART. 5 - Aggiornamento - Variazione dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica del singolo iscritto saranno a cura e responsabilità del medesimo che, periodicamente, è tenuto a monitorare la propria iscrizione verificando che le informazioni siano complete, attuali e corrette.

Il soggetto iscritto, entro 15 giorni dal loro verificarsi, è obbligato ad aggiornare tutte le variazioni che nel frattempo sono intervenute dalla data di iscrizione. In tal senso la CUC è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza e correttezza delle informazioni contenute nella scheda nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

La CUC in ogni momento, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere ai soggetti iscritti l'invio di dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, certificazioni e ogni altra qualsivoglia documentazione ai fini della comprova del permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione stessa.

Al fine di garantire i criteri di **trasparenza e competenza**, con applicazione del principio di **rotazione**, l'**Elenco** è senza limitazioni temporali predeterminate e, atteso che si aggiorna in maniera costante accettando in continuo nuove istanze e modifiche degli iscritti, esso **ha validità permanente**.

ART. 6 - Cause di non iscrivibilità - Sospensione - Cancellazione

I soggetti di cui al precedente art. 2 restano iscritti all'**Elenco** fino a quando non interviene un apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione come di seguito.

La struttura preposta alla gestione dell'**Elenco**, a sua discrezione o, se del caso, d'ufficio, può sospendere l'iscritto all'**Elenco** per un periodo adeguato, o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti:

1. perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
2. cessazione di attività professionale;
3. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle mansioni di Commissario di gara;
4. ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
5. grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
6. omissione di comunicazioni delle variazioni delle informazioni contenute nella scheda individuale;
7. ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

ART. 7 - Nomina della commissione – Obblighi a carico dei membri

Ai sensi dell'art. 93, comma 3, del *Codice dei contratti pubblici*, la **Commissione di gara**, in ordine di priorità e sempreché in possesso del relativo inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate, **deve essere costituita** da:

- a. dipendenti della stessa stazione appaltante;
- b. qualora la stazione appaltante manchi delle adeguate professionalità, da dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici;
- c. in caso di documentata indisponibilità relativamente ai precedenti punti a. e b., ricorrendo a professionisti esterni.

A prescindere dal possesso dei requisiti riportati agli artt. 2 e 3 del presente regolamento, non possono essere nominati commissari coloro che:

- a. nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b. sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c. si trovano in una situazione di conflitto di interesse con uno degli operatori economici partecipanti alle procedure (costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del *Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici* di cui al d. P. R. 16 aprile 2013 n° 62.

La Commissione giudicatrice, **nel rispetto** dei principi di **trasparenza, competenza e rotazione, viene nominata** dal Responsabile Unico del Progetto, o dal suo delegato, previa verifica dell'assenza di cause ostative a ricoprire il ruolo di commissario per la specifica gara e della presenza di competenze coerenti al contenuto della gara stessa.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 51 del *Codice dei contratti pubblici*, nei contratti di valore inferiore alle soglie europee **può partecipare** alla commissione giudicatrice e, pure se privo di qualifica dirigenziale, può anche ricoprire la carica di presidente.

La commissione di gara è un **collegio formato da tre commissari** ivi compreso il presidente, **innalzabile a cinque** in caso di procedure complesse o interdisciplinari, che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **è chiamata alla valutazione delle offerte** dal punto di vista tecnico ed economico.

La partecipazione alla commissione è obbligatoria; l'attività di commissario deve essere svolta nei tempi previsti dal timing di gara, salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari.

È facoltà del soggetto iscritto rinunciare alla nomina di commissario di gara; in tal caso la CUC ha facoltà di escludere dall'Albo il soggetto rinunciatario dopo la seconda rinuncia non motivata.

L'atto di nomina della Commissione deve indicare:

- a. il numero di membri (tre o cinque), con facoltà di includere 2 supplenti;
- b. caratteristiche professionali dei commissari di gara, i quali devono essere esperti nelle materie oggetto della procedura di acquisizione. La CUC, circa le professionalità richieste per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, può motivare con mero rinvio al curriculum. In generale sarà necessario ricorrere ad esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi: contratti misti di appalto - gare su più lotti distinti con unica Commissione giudicatrice - affidamenti particolarmente complessi (ad esempio finanza di progetto) che richiedono la presenza di esperti di aree diverse;
- c. eventuale compenso dei membri esterni al beneficiario dell'intervento.

Nella scelta dei commissari occorre contemperare le seguenti esigenze:

- a. contenimento dei tempi e dei costi;

- b. imparzialità;
- c. assicurare la qualità degli affidamenti e la prevenzione della corruzione attraverso la rotazione delle nomine in conformità alle previsioni del *Codice dei contratti pubblici*.

.....
Tra i criteri per la scelta del Presidente possono essere previsti quello della competenza, della valutazione dei curricula, degli anni di esperienza maturati o il sorteggio.

.....
Individuati i potenziali commissari:

- a. si procederà alla verifica puntuale dell'effettivo possesso dei requisiti minimi richiesti;
- b. fermo gli esiti positivi degli accertamenti suddetti, si comunicherà ai potenziali commissari l'oggetto della gara, gli identificativi degli operatori economici ammessi, le tempistiche inerenti alle fasi di gara cui la commissione deve partecipare in modo che il candidato sia nella condizione di poter valutare l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico nonché, nel caso dei dipendenti di altre amministrazioni, di attivare le procedure per il rilascio dell'eventuale autorizzazione. In caso di sussistenza di cause di incompatibilità e/o di impossibilità all'espletamento dell'incarico, o di diniego dell'autorizzazione, il candidato ne deve dare tempestiva comunicazione affinché si proceda ad individuare il sostituto.

.....
Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause di incompatibilità o di astensione; tali cause devono persistere per tutta la durata dell'incarico. Si tratta, in particolare, delle cause di cui al secondo comma del presente articolo sotto le lettere **a. - b. - c.**

.....
Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici, oltre la dichiarazione dell'insussistenza delle predette cause, deve produrre anche l'autorizzazione della propria amministrazione ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d. lgs. 165/2001; per chi non è assoggettato alla disciplina del predetto d. lgs. 165/2001, nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.

.....
La commissione giudicatrice è **responsabile della valutazione** delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione purché questi siano indicati nei documenti di gara; tra questi è da ricomprendere l'ausilio al Responsabile Unico del Progetto nella valutazione della congruità dell'offerta. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva che competono alla stazione appaltante.

Il lavoro della commissione, che costituisce un collegio perfetto e che, come tale, prevede la regola del plenum dei componenti tutte le volte che si debba procedere a valutazioni o ad attività decisorie, è **improntato alla massima trasparenza**; pertanto essa dovrà attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri.

.....
Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove se ne ravvisi ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

.....
In generale la commissione:

- a. in una o più sedute riservate, svolte anche da remoto mediante un canale telematico che assicuri l'autenticità e la riservatezza delle comunicazioni, valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nella lettera di invito.

Nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara.

La CUC assicura gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte;

- b. successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia, ovvero indica al Responsabile Unico del Progetto le offerte che, sulla base di elementi specifici, appaiono potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di decidere al riguardo.
- c. La commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza, il processo verbale della gara.

ART. 8 - Compensi

I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni, da intendersi comprensivi di tasse, contributi e rimborsi spese, sono determinati dal Responsabile Unico del Progetto con riferimento all'oggetto del contratto ed all'importo posto a base di gara, nonché con riguardo ad altri elementi caratterizzanti la gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari (ad esempio il grado di complessità dell'affidamento, il numero dei lotti, il criterio di attribuzione dei punteggi, la tipologia dei progetti per servizi e forniture, etc.), con l'applicazione, ai fini di un'uniformità di criterio, dei seguenti importi minimi:

importo a base di gara	compenso
fino a 140.000 €	€ 500,00
maggiore di 140.000 € e fino a 500.000 €	€ 800,00
maggiore di 500.000 € e fino a 1.000.000 di €	€ 1.000,00
maggiore di 1.000.000 di € e fino a 5.000.000 di €	€ 1.500,00
maggiore di 5.000.000 di € e fino a 20.000.00 di €	€ 2.500,00
maggiore di 20.000.000 di €	€ 3.500,00

Ai commissari interni che svolgono le funzioni in favore della stazione appaltante di appartenenza, considerato che l'art. 93 del *Codice dei contratti pubblici* non dispone diversamente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto MIT 12.02.2018, non spetta alcun compenso.

Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente è superiore del 20% rispetto a quello fissato per gli altri commissari; qualora le funzioni di presidente sono svolte dallo stesso RUP ad esso non spetta alcun compenso.

I costi afferenti alla commissione di gara, di norma, sono compresi nel quadro economico dell'intervento nelle "somme a disposizione dell'amministrazione".

ART. 9 - Gestore del sistema

Il gestore del sistema informatico individuato dalla CUC per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento dell'**Elenco** è la società **L&G Solution s.r.l.**, con sede legale a Foggia, via F.lli Biondi n° 3/5, proprietaria della piattaforma TRASPARE di negoziazione on-line per l'approvvigionamento della pubblica amministrazione nonché di interoperabilità con la piattaforma ANAC, attraverso la quale la CUC effettua le procedure di acquisto, in modalità telematica, di lavori, forniture e servizi a favore dei Comuni ad essa aderenti.

ART. 10 - Foro competente

Ogni controversia dovesse sorgere circa l'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente regolamento, sarà di esclusiva competenza del Foro di Avellino.

ART. 11 - Trattamento dati personali

La CUC, tramite il suo gestore, garantisce che il trattamento dei dati personali dei soggetti iscritti all'Albo avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento; in particolare i dati personali saranno trattati per le finalità connesse:

1. alla generazione e assegnazione delle credenziali di accesso ai soggetti interni ed esterni che intendono iscriversi all'**Elenco** per consentirne l'autenticazione alla piattaforma telematica TRASPARE;
2. alla gestione dell'**Elenco** e alla selezione dei soggetti che lo alimentano ai fini dell'eventuale nomina a componente di commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del *Codice dei contratti pubblici*;

3. alla verifica del possesso e mantenimento dei requisiti previsti ed esecuzione della prestazione.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679/UE e il d. lgs. 36/2023. I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati saranno comunicati ad Autorità giudiziaria, Enti previdenziali, Ordini/Collegi professionali, Università, Istituti di istruzione/formazione e altri Enti e Amministrazioni pubbliche per gli accertamenti dovuti, oltre che diffusi attraverso il sito istituzionale, ai sensi degli artt. 23 e 37 del d. lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.

In caso di falsa dichiarazione verrà informata la competente Procura della Repubblica.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679/UE, in una forma che consenta l'identificazione degli interessati, è pari ad un arco di tempo non superiore alle finalità per le quali sono trattati.

ART. 12 - Avvertenze

L'account e la Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali pertanto gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, non potranno cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità.

Il soggetto iscritto dovrà possedere la dotazione tecnica minima di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

La CUC non è tenuta a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 13 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia.

Tale rinvio è da intendersi in senso dinamico, significando che si applicheranno, ove di rango superiore, le eventuali norme sopravvenute con le quali il presente regolamento risulti in contrasto.

L'**Elenco** costituito ai sensi del presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione di quest'ultimo sul sito istituzionale del comune di Aiello del Sabato, capofila dei comuni aderenti alla CUC, e sul sito della CUC stessa.

Nel caso in cui l'**Elenco** costituito ai sensi del presente regolamento non fosse sufficientemente popolato, al fine di garantire il più volte richiamato principio di rotazione di cui all'art. 93 del d. lgs. 36/2023, la CUC si riserva la facoltà di nominare quali componenti di commissioni di gara e presidente anche soggetti non iscritti in esso, sempre **nel rispetto** del principio di **trasparenza, rotazione ed equa distribuzione** degli affidamenti.

Il Responsabile della C.U.C

(Geom. Bonito Gerardo)



[Handwritten signature of Geom. Bonito Gerardo]